



UFFICIO DEL TRIBUNALE FEDERALE PROVVEDIMENTO n. 23/2023

Il giorno 2 ottobre 2023, mediante applicativo Microsoft Teams, si è svolta in camera di consiglio l'udienza di discussione ex articolo 75 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica innanzi al Tribunale federale, nelle persone di:

Avvocato F. R. M. Garbagnati Lo Iacono – Presidente;

Avvocato Valerio Carughi;

Notaio Giorgio Pozzoli.

Alla presenza:

dell'Ufficio del Procuratore federale, per tramite del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica Avvocato Valeria Ruoppolo del Foro di Milano, e del dott. Edoardo Gagliardi (identificato tramite tessera registro praticanti n. 2022001779).

Nel procedimento disciplinare promosso dall'Ufficio del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica mediante atto di deferimento – provvedimento dell'Ufficio del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica n. 18/2023 del 10 luglio 2023 – a carico dell'associazione "MOTONAUTICA PARTENOPEA ASD", in persona del Presidente Sig.ra Loredana Schiano Di Cola, per la presunta violazione dell'articolo 1 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica, a seguito della reiterata mancata comparizione della stessa associazione, né per tramite del suo rappresentante legale né tramite suo delegato, a seguito sia di apposita specifica convocazione del Presidente della Federazione Italiana Motonautica, Avvocato Vincenzo Iaconianni, in qualità di Commissario straordinario del Comitato regionale FIM Campania, per le date del 17 settembre 2022, 22 ottobre 2022, 28 gennaio 2023 nonché a seguito della convocazione dell'Ufficio del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica per l'audizione fissata in data 24 maggio 2023.

PRESO ATTO

- del provvedimento ai sensi dell'articolo 83 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica - intendimento di deferimento - da parte dell'Ufficio del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica n. 9/2023 dell'8 giugno 2023;



- del provvedimento ai sensi dell'articolo 83 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica - atto di deferimento a giudizio - n. 18/2023 del 10 luglio 2023 mediante il quale l'Ufficio del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica contesta all'associazione "MOTONAUTICA PARTENOPEA ASD" la presunta violazione dell'articolo n. 1 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica;

VISTA

- le convocazioni del Presidente della Federazione Italiana Motonautica, Vincenzo Iaconianni, in veste di Commissario straordinario del Comitato regionale FIM Campania per gli incontri fissati nelle date del 17 settembre 2022, 22 ottobre 2022, 28 gennaio 2023.
- il provvedimento di audizione dell'Ufficio del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica emesso in data 17 maggio 2023 per l'incontro fissato in data 24 maggio 2023,
- la denuncia effettuata dal Presidente della Federazione Italiana Motonautica, Vincenzo Iaconianni, in data 16 febbraio 2023 (Doc. "0");
- la documentazione prodotta dall'Ufficio del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica nel corso delle indagini svolte ai sensi dell'articolo 85 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica;

CONSIDERATO

- che all'incontro del 17 settembre 2022 non era presente, senza giustificazione alcuna, il rappresentante legale dell'associazione "MOTONAUTICA PARTENOPEA ASD" né un soggetto a ciò appositamente delegato, come emerge dagli atti prodotti dall'Ufficio del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica, e non contestati dall'incolpato (doc. "DOC. 21");
- che all'incontro del 22 ottobre 2022 non era presente il rappresentante legale della "MOTONAUTICA PARTENOPEA ASD" (doc. "DOC. 21");
- che le ragioni dell'assenza al suddetto incontro del 22 ottobre 2022, sulla base della documentazione prodotta dall'Ufficio del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica (doc. "DOC. 4C"), appaiono generiche, non circostanziate e in ogni caso non sufficienti, anche in ragione della reiterazione della condotta omissiva già perpetrata con mancata presenza all'incontro del 17 settembre 2022;



- che all'incontro del 28 gennaio 2023 non era presente, senza giustificazione alcuna, il rappresentante legale dell'associazione "MOTONAUTICA PARTENOPEA ASD" (doc. "DOC. 20");
- che all'incontro di audizione disposto dall'Ufficio del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica per la data del 24 maggio 2023 il rappresentante legale dell'associazione "MOTONAUTICA PARTENOPEA ASD" non si è presentato (Doc. "intendimento di deferimento") né ha prodotto memorie;
- il disposto degli articoli 1, 2, 3, 16, 19 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica

EMETTE LA SEGUENTE
DECISIONE MOTIVATA

Alla luce di quanto sopra,

il Tribunale federale ritiene che la condotta – di natura omissiva - sopra descritta da parte dell'associazione "MOTONAUTICA PARTENOPEA ASD" integri gli estremi della violazione dell'articolo 1 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica in quanto contraria ai basilari doveri ed obblighi sanciti dal regolamento stesso per le Associazioni e Società sportive poiché l'associazione non ha rispettato i provvedimenti degli organi federali della Federazione Italiana Motonautica, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva di cui al summenzionato articolo 1 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica.

Pertanto, ai sensi degli articoli 16 e 27 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica, questo Tribunale federale dispone la sanzione dell'ammenda a carico dell'associazione "MOTONAUTICA PARTENOPEA ASD", per euro 500,00 (euro cinquecento//00), da corrispondersi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica. Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica questo Tribunale federale dispone altresì che, in caso di mancato pagamento dell'ammenda comminata a titolo di sanzione, si applicherà la commutazione automatica dell'ammenda nella sanzione inibitiva della sospensione da ogni attività sportiva per la durata di 6 (sei) mesi, di cui all'articolo 33 lettera d) del regolamento di giustizia della



Federazione Italiana Motonautica, in caso di ri-affiliazione dell'associazione "MOTONAUTICA PARTENOPEA ASD" alla Federazione Italiana Motonautica.

Il Tribunale dispone inoltre a carico della parte soccombente la refusione delle spese e competenze di lite in favore della Federazione Italiana Motonautica, per euro 400,00 (euro quattrocento//00), oltre accessori.

Del presente dispositivo viene data lettura alle ore 12.35 del giorno 2 ottobre 2023.

Manda alla Segreteria per provvedere alle comunicazioni d'ufficio.

Milano, 2 ottobre 2023

Avv. F. R. M. Garbagnati Lo Iacono – Presidente

Avv. Valerio Carughi

Dott. Giorgio Pozzoli